

65/73

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale

INTERVENTI

PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale

INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Il Consiglio Regionale ha approvato la
seguinte legge:

Art.1

La Regione nel perseguimento della sua politica di difesa del suolo e dell'ambiente opera per la tutela del patrimonio boschivo.

Art.2

I boschi distrutti o danneggiati dal fuoco non potranno mai avere altra destinazione o qualità di cultura diversa da quella silvana.

Essi dovranno essere ricostituiti nel contesto delle disposizioni previste dagli articoli successivi e dovranno essere chiusi al pascolo per un periodo di anni 10 prorogabile se necessario fino a quando il nuovo bosco non avrà assicurato, ai fini della difesa e della conservazione del suolo una sufficiente copertura arborea.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 3

Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi costituiscono intervento di pubblico interesse ed utilità e per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1, la Regione è autorizzata a svolgere i seguenti interventi:

a) conferenze e corsi di insegnamento nelle scuole d'obbligo con la collaborazione della Sovrintendenza regionale scolastica;

b) la istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio boschivo;

c) azione diretta intesa a prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi boschivi, anche mediante l'acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi aerei, attrezzature ed approvvigionamenti necessari, istituzione di centri operativi di pronto intervento con autoparchi;

d) ricostituzione di beni silvo-pastorali danneggiati o distrutti dall'incendio.

L'impiego di mezzi aerei può avvenire in via diretta o mediante convenzione con Enti pubblici o privati, Compagnie aeree, Autorità militari ed aereo-club.

Art. 4

L'Assessorato competente è autorizzato ad attuare sul piano regionale la presente legge ed i programmi di iniziativa concernenti la assistenza tecnica, la divulgazione e le attività dimostrative per la difesa dei beni silvo-pastorali dagli incendi.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

A tal uopo, anche in collaborazione con gli istituti Universitari di Ricerca e di Sperimentazione Forestale, nonchè con gli Enti locali, Enti e Associazioni Ecologiche interessate, provvederà all'attività di ricerca sulla difesa dei predetti beni dal fuoco, concedendo anche contributi per la realizzazione di programmi di ricerca agli Istituti, Enti ed Associazioni predetti.

Art.5

Per le attività di cui alla lettera c) del precedente art.3, la Regione impiega il Corpo Forestale che per tale opera si avvale dei propri Comandi e del proprio personale oltre che della mano d'opera necessaria da assumere con caratteri di temporaneità.

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo Forestale può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'articolo 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267.

Dette persone e la mano d'opera necessaria si intendono assunte a tutti gli effetti, ai sensi dell'art.19 della legge 29 aprile 1949, numero 264 e saranno remunerate secondo le tariffe contrattuali vigenti per i lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico - forestali in amministrazione diretta.

I Comandi di Stazione Forestali possono inoltre avvalersi dell'opera delle Guardie comunali,

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

venatorie o di altri Enti, Consorzi od Associazioni e, in modo particolare per i compiti di avvistamento e segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli Enti ed Associazioni naturalistiche o culturali legalmente costituite.

In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, a tutto il personale che vi prende parte, a suoi aventi causa, si applicano le norme in merito previste per gli infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.

I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni mediante assicurazione da stipulare con l'INAIL.

Nel caso che gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Corpo Forestale dovrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Se necessario il Corpo Forestale può anche chiedere la collaborazione dell'Esercito, della Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di P.S.

Art.6

A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi, l'esistenza di un fuoco abbandonato o ~~non controllato~~ oppure di un incendio, è fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi a disposizione.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Ove ciò non fosse possibile, l'incendio deve essere segnalato, col mezzo più rapido disponibile, al più vicino comando del Corpo Forestale, o dei Vigili del Fuoco, o dei Carabinieri o di altri Corpi di Polizia.

Art.7

Ai fini della presente legge il Corpo Forestale cura la realizzazione di quanto segue:

- a) viali e sbarramenti spezzafuoco di qualsiasi tipo;
- b) strade forestali e piste di attraversamento dei beni silvo - pastorali;
- c) torri e posti di avvistamento; apparecchi di segnalazione, comunicazione e di ricetrasmissione;
- d) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo;
- e) mezzi di trasporto specie quelli addetti a percorrere strade e piste di montagna o comunque piste fuori strada;
- f) tutti i medicinali necessari al pronto soccorso;
- g) viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge, che deve operare lontano dai centri abitati;
- h) ogni altro intervento ed opera suggerita anche da nuove tecniche.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Il Corpo Forestale può organizzare con il proprio personale e durante i periodi di maggiore pericolosità reparti di pronto impiego dotandoli delle necessarie attrezzature ed equipaggiamento.

Art.8

Nell'applicazione delle leggi che dispongono finanziamenti di lavori di rimboschimento ed opere necessarie o comunque miglioramenti del patrimonio silvo - pastorale degli Enti, la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, dovrà essere considerata azione prioritaria .

Per i beni silvo - pastorali dei privati la opera di ricostituzione deve essere svolta dal proprietario, il quale può chiedere allo scopo la concessione di contributi ai sensi e nella misura prevista dalle leggi che comunque prevedono contributi per lo impianto e la ricostituzione dei beni silvo - pastorali.

La Regione può altresì concedere contributi agli Enti territoriali, Enti pubblici, Consorzi, Cooperative, ecc., per iniziative relative alla ricostituzione dei beni silvo - pastorali danneggiati e distrutti dal fuoco.

I progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei beni sopra citati debbono prevedere anche la esecuzione e la manutenzione delle opere necessarie alla prevenzione degli incendi nei boschi.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Tali previsioni devono essere indicate anche nei progetti di rimboscimento o di ricostituzione dei boschi, da attuarsi a carico dello Stato o delle Regioni ai sensi delle leggi costituzionali che ne dispongono comunque il finanziamento.

Quando il danno causato da un incendio interessa beni silvo - pastorali dei Comuni ovvero assume proporzioni rilevanti, la spesa di cui sopra è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a mezzo del Corpo Forestale, il quale assume la temporanea occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi, a chiunque appartengano, qualunque ne sia la proprietà, senza corresponsione di alcune indennità e dandone soltanto preventiva comunicazione ai proprietari.

Qualora il proprietario non provveda ad iniziare l'opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco secondo le norme emanate in merito, entro la fine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato il danno, tale opera verrà eseguita dal Corpo Forestale che si sostituisce al proprietario fino alla completa ricostituzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari con i fondi messi a disposizione dalla Regione e utilizzando le provvidenze dello Stato.

Le Comunità Montane provvederanno acchè tutti i Comuni proprietari di beni silvo - pastorali

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 27 dicembre 1973
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura